



ELEZIONI REGIONALI 2013

Incontro con i presidenti di seggio



Obiettivi dell'incontro

- Ricordare gli aspetti più critici delle operazioni degli uffici di sezione ed esaminare come vanno trattati
- Ricordare le principali modalità di voto partendo dai casi tipici previsti dalla legge
- Rispondere a richieste di chiarimento, dubbi, ecc.



L'Ufficio elettorale di sezione

- Poteri del presidente:
 - assolve tutti gli adempimenti dell'Ufficio di sezione, dal momento dell'insediamento fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio
 - decide su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati
 - procede allo spoglio dei voti
 - esercita le funzioni di polizia attribuitegli dalla legge



L'Ufficio elettorale di sezione

- Gli scrutatori:
 - partecipano all'autenticazione delle schede
 - identificano gli elettori
 - collaborano con il presidente durante lo scrutinio
 - provvedono alla formazione ed al recapito delle buste contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio
- Il segretario:
 - cura, in particolare, la compilazione del verbale



Rappresentanti di lista

- Facoltà dei rappresentanti di lista:
 - assistere alle operazioni dell'Ufficio
 - far inserire a verbale eventuali brevi dichiarazioni
 - firmare e sigillare le strisce di chiusura dell'urna e i documenti del seggio
 - assistere alle operazioni del seggio speciale o dell'Ufficio distaccato
- Non possono prendere nota di chi vota




Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

- Tutte le operazioni dell'Ufficio e i fatti verificatisi nel corso delle operazioni sono documentate nel verbale, il quale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso
- Il verbale è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti e dai rappresentanti presenti
- La corretta compilazione del verbale è fondamentale in quanto è sulla base dei dati riportati nello stesso che l'Ufficio centrale regionale attribuisce i seggi e proclama gli eletti




L'Ufficio elettorale di sezione



Novità

- Applicazione legge regionale 28/2007
- L' autenticazione delle schede di votazione avviene con la sola apposizione del bollo della sezione





Promemoria orari



VOTAZIONE:

Domenica: 8.00 – 22.00

Lunedì: 7.00 – 15.00

SCRUTINIO:

Regionali: lunedì dopo
i riscontri

Provinciali e/o

Comunali: martedì ore
14.00



Contemporaneità

CORPO ELETTORALE diverso per ogni consultazione

Elezioni	APR	AIRE	L. A. TN	L. A. BZ	L. A. AO	L. A. comunitari
REGIONALI	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
PROVINCIALI	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
COMUNALI	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ



Il voto assistito

- È l'unica deroga al principio costituzionale della personalità del voto (art. 32 l.r. 28/2007)
- L'elettore vota con l'assistenza di un familiare elettore o di altro elettore scelto liberamente
- Presupposti per l'esercizio del voto assistito:
 - Casi tipici: cecità, amputazione delle mani, paralisi, cittadini diversamente abili che non possono esprimere il voto autonomamente
 - Impedimenti di analoga gravità (ingessatura di entrambe le mani)
 - Impedimenti attestati da certificato medico



Il voto assistito

- Non sono ammissibili patologie che riguardano la sfera psichica (Alzheimer, gravi ritardi psichici)
- Titoli per l'ammissione al voto:
 - diritto al voto assistito annotato sulla tessera elettorale
 - certificato medico
 - accertamento da parte del presidente dell'impedimento (indicando nel verbale lo specifico motivo di ammissione)



Il voto assistito


Annotazioni sul verbale

7. — VOTO ASSISTITO (art. 32 della legge regionale n. 28/2007)

COGNOME E NOME		MOTIVO DELL'ASSISTENZA <i>oppure</i> NUMERO TESSERA ELETTORALE DELL'ELETTORE
DELL'ELETTORE	_____	_____
DELL'ACCOMPAGNATORE	_____	
DEL MEDICO	_____	



Operazioni di riscontro





Operazioni di riscontro

- Nel verbale devono essere accertate le seguenti corrispondenze:
 - numero schede avanzate / numero non votanti (art. 37 L.r. 28/2007)
 - numero votanti/ numero tessere elettorali (art. 37 L.r. 28/2007)
 - numero schede scrutinate / numero votanti (art. 48 L.r. 28/2007)



Operazioni di riscontro: regola n. 1

- Per accertare la corrispondenza schede avanzate/non votanti è necessario:
 - autenticare un numero di schede pari al numero di elettori assegnati alla sezione
 - ricostituire il numero delle schede autenticate il sabato ogni volta che viene ammesso al voto un elettore non assegnato alla sezione (non deambulante, componenti il seggio, attestazione del sindaco...)

Operazioni di riscontro: regola n. 1

1. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE

(art. 27, comma 3, della legge regionale n. 28/2007)

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
<i>a)</i> elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione	_____	_____	770
<i>b)</i> elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione compresi nella circoscrizione della sezione	_____	_____	30
<i>c)</i> elettori, non iscritti nelle liste elettorali della sezione, ammessi al voto presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione	_____	_____	_____
TOTALE elettori assegnati alla sezione	_____	_____	800

Operazioni di riscontro: regola n. 1

Casi particolari verificatisi nel corso della votazione

8. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE PUR NON ESSENDO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA STESSA

(artt. 29 e 30 della legge regionale n. 28/2007)

I seguenti elettori, non iscritti nelle liste elettorali della sezione, sono stati ammessi a votare in questa sezione: elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco; componenti l'Ufficio; rappresentanti di lista presso la sezione; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione; elettori non deambulanti.

COGNOME E NOME DELL'ELETTORE	TITOLO in virtù del quale l'elettore è stato ammesso a votare nella sezione (per gli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco, indicare gli estremi della sentenza o dell'attestazione)
1	<i>Rappresentante di lista</i>
_____	_____
_____	_____

Gli elettori di cui sopra sono stati iscritti in calce nelle liste elettorali della sezione. Agli elettori sono state consegnate delle schede appositamente autenticate, dopo essere state prelevate dalla busta contenente le schede non autenticate.



Operazioni di riscontro: regola n. 2

- Per accertare la corrispondenza schede avanzate/non votanti è necessario:
 - Prendere nota nel verbale di tutti i casi in cui l'elettore è stato ammesso al voto ma non ha inserito la scheda nell'urna (da non confondere con l'elettore che non vota per una consultazione, che è un non votante per quella consultazione)



Operazioni di riscontro: regola n. 2

11. — ELETTORI CHE NON HANNO VOTATO NELLA CABINA

(art. 35 della legge regionale n. 28/2007)

I seguenti elettori non hanno votato nella cabina:

COGNOME E NOME DELL'ELETTORE	COGNOME E NOME DELL'ELETTORE
1	

Il Presidente dà atto che **complessivamente non hanno votato nella cabina n. 1** elettori, i quali non vengono riammessi **a votare**. Sulle schede restituite il Presidente appone la scritta «*Scheda annullata*» con la sua firma e quella di uno scrutatore; le schede vengono inserite nella *Busta 5/a-R*.



Operazioni di riscontro: regola n. 2

- Nello stesso modo l'Ufficio procede con riferimento ai seguenti casi particolari:
 - elettori allontanati dalla cabina (§ 10)
 - elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (§ 12)
 - elettori che non hanno restituito la scheda (§ 13)



Operazioni di riscontro: regola n. 3

- Per accertare il numero degli elettori che hanno votato nella sezione:
 - devono essere considerati gli elettori ammessi al voto che hanno inserito la scheda nell'urna
- Gli elettori ammessi al voto ma che poi non hanno inserito la scheda nell'urna sono NON VOTANTI, quindi non vanno conteggiati nel paragrafo 14
- Vanno considerati VOTANTI solamente ai fini del riscontro schede avanzate/non votanti (hanno consumato una scheda autentica)

Operazioni di riscontro

Operazioni di riscontro dopo la votazione (Lunedì)

14. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO E DELLA CORRISPONDENZA CON IL NUMERO DELLE TESSERE ELETTORALI

(art. 37 della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente, sulla base di quanto risulta dalle liste elettorali della sezione, dalle liste aggiunte e dai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti, accerta il numero di elettori che hanno votato sommando:

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
a) gli elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato	_____	_____	570
b) gli elettori non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato nella sezione (paragrafo numero 8 .)	_____	_____	1
c) I militari e i naviganti (paragrafo numero 8 BIS .)	_____	_____	_____
d) gli elettori degenti o detenuti che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della sezione (verbale dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, paragrafo numero 14 . Tabella A)	_____	_____	30
e) gli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione (verbale dell'Ufficio distaccato, paragrafo numero 6 . lett. <i>a</i>)	_____	_____	_____
Totale elettori che HANNO VOTATO	_____	_____	601



Operazioni di riscontro: regola n. 4

- Per accertare la corrispondenza numero votanti/tessere elettorali, bisogna annotare correttamente il numero degli elettori che non hanno votato per una consultazione (ultima pagina del registro: numero elettori che NON hanno votato per elezioni regionali – elezioni provinciali – elezioni comunali)



Operazioni di riscontro: regola n. 4

- Per accertare la corrispondenza numero votanti/tessere elettorali, il numero delle tessere annotate nell'apposito registro deve essere:
 - aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione
 - diminuito del numero di elettori che pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera non hanno poi votato



Operazioni di riscontro

15. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE AUTENTICATE MA NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE CHE NON HANNO VOTATO (art. 37 della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente accerta che il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, pari a n. 199 schede, corrisponde al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.

oppure non corrisponde al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato in quanto



Operazioni di riscontro: un esempio

- 800 elettori assegnati alla sezione/schede autenticate il sabato (§ 1)
- 601 votanti, di cui 1 aggiunto nel corso della votazione (§ 8 - § 14)

Pertanto: 600 elettori assegnati alla sezione che hanno votato

Pertanto: 800 (elettori assegnati) – 600 (elettori assegnati votanti) =

200 (elettori assegnati che non hanno votato)

Le schede avanzate sono tuttavia 199 in quanto:

- 1 elettore assegnato, pur non avendo votato, ha ricevuto la scheda (§ 11)

Pertanto:

600 (votanti assegnati alla sezione) + 1 (elettore che ha ricevuto la scheda) = **601** votanti

Pertanto: 800 – 601 = 199 non votanti

Schede avanzate = non votanti = 199 (§ 15)



Operazioni di riscontro: $1 + 1 = 2$

- Se ho seguito correttamente le regole precedenti, troverò dentro l'urna un numero di schede corrispondente agli elettori che hanno votato
- Questo significa che il numero indicato al paragrafo 14 (numero elettori che hanno votato) dovrà corrispondere al numero indicato al paragrafo 26 (accertamento corrispondenza numero schede scrutinate con numero elettori che hanno votato)

Operazioni di riscontro

26. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

(art. 48 della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente accerta la corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato, verificando la congruità dei dati relativi allo scrutinio riportati nel presente verbale:

<i>a)</i>	schede bianche (paragrafo numero 18.)	n.	9
<i>b)</i>	schede nulle (paragrafo numero 19.)	n.	10
<i>c)</i>	schede contenenti voti contestati e non attribuiti ai candidati alla carica di presidente (paragrafo numero 22. , lettera A)	n.	1
<i>d)</i>	schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di presidente (paragrafo numero 23.)	n.	581
	Totale schede scrutinate	n.	601
	Totale elettori che hanno votato (paragrafo numero 14.)	n.	601



Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

- Costituisce motivo di illegittimità l'omessa menzione a verbale delle schede autenticate e non utilizzate nella votazione
- La circostanza che non sia possibile effettuare un riscontro tra schede autenticate, schede residue e votanti impedisce l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali e determina l'invalidità delle operazioni della sezione
- La mancata corrispondenza tra numero di votanti, schede utilizzate e schede residue comporta il rinnovo dello scrutinio nella sezione
- Costituisce una grave inadempienza, che dà luogo alla cancellazione dall'albo, l'erronea indicazione finale del numero dei votanti di una sezione





















Lo scrutinio

Nelle elezioni, per scrutinio si intendono le operazioni di controllo e di computo dei voti

Il che implica un'attività di interpretazione dei segni contenuti nella scheda di votazione



 FRANCO BANDELLI		
 SAVERIO GALLUCCIO		
 RENZO TONDO		
		
		
		
		
		
		
		
 DEBORA SERRACCHIANI		
		
		
		

Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente (art. 45, comma 2, l.r. 28/2007)



    	<p>MARCO MONAI</p> <p>LUCA FERRO</p> <p>EROS CISILINO</p> <p>RENATA ECORETTI</p> <p>CRISTIAN MANENTE</p>	 	<p>MASSIMO BRINI</p> <p>GIANLUCA FILIPUT</p> <p>FEDERICO SIMEONI</p> <p>ENEA DI BIN</p>
   	<p>LAURA GUBNELLI</p> <p>STEFANO BULFONE</p> <p>MARCO DEL NEGRO</p> <p>FRANCESCO GIUSEPPE LARON</p>		



FURIO HONSELL

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)



FLAVIO CAVINATO

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)



PAOLO PEROZZO

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)



ANTONIO MCLAVEZ

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)



CARLETTO RIZZI

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)



ADRIANO IOAN

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)



FAC-SIMILE



Lo scrutinio

Le norme

- **Modalità di espressione del voto** (art. 25 l.r. 17/2007)
- **Validità e nullità delle schede e dei voti** (art. 45 l.r. 28/2007)
- **Validità e nullità del voto di preferenza** (art. 46 l.r. 28/2007)
- **Voti contestati** (art. 47 l.r. 28/2007)



Lo scrutinio

Corretta espressione del voto

Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata (art. 25, comma 1, l.r. 17/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	X	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e un altro segno di voto sul nome o sul contrassegno del collegato candidato alla carica di Presidente l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il candidato alla carica di Presidente alla stessa collegato

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi . . .»



Lo scrutinio

Corretta espressione del voto

Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata (art. 25, comma 1, l.r. 17/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tracciando un segno di voto sul nome o sul contrassegno di un candidato Presidente e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato Presidente votato l'elettore esprime un **voto disgiunto**, ossia un voto valido per un candidato Presidente e per una lista tra loro non collegati

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto alla lista 3: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi...»

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato votato, tab. «Voti validi...»

Lo scrutinio

Corretta espressione del voto

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato (art. 25, comma 2, l.r. 17/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ..»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi ..»



Lo scrutinio

Corretta espressione del voto

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente (art. 25, comma 3, l.r. 17/2007).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato votato, tab. «Voti validi...»



Lo scrutinio

Corretta espressione del voto

1	Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Lo stesso risultato si ottiene votando così (art. 45, comma 2, l.r. 28/2007)



Lo scrutinio

Corretta espressione del voto

Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare

(art. 25, commi 4 e 5, l.r. 17/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	X	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sull'apposita riga, il nominativo di un candidato consigliere appartenente alla lista votata l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e del candidato consigliere, che si estende anche al collegato candidato Presidente

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ..»

– **voto a Tizio: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi ..»



Lo scrutinio

Casi particolari

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista e ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una sola lista, il voto è attribuito al candidato e alla lista cui appartiene il candidato (art. 46, comma 1, l.r. 28/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> <small>Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale</small>
3		<input type="checkbox"/>	3 <small>Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale</small>
4		<input type="checkbox"/>	4 <small>Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale</small>

Tizio è candidato della lista 1. Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»

– **voto a Tizio: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi . . .»



Lo scrutinio

Casi particolari

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista e ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso soltanto nella lista corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista e al collegato candidato Presidente (art. 46, comma 2, l.r. 28/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1. Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»

– **voto a Tizio: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi . . .»

Lo scrutinio

Casi particolari

Se l'elettore ha segnato una preferenza in uno spazio diverso da quello a fianco del contrassegno votato e la preferenza si riferisce ad un candidato compreso nella lista votata, il voto è attribuito alla lista e al candidato (art. 46, comma 3, l.r. 28/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1. Si tratta di un «voto disgiunto»: Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»
- **voto a Tizio: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Presidente della Regione», parte riferita al candidato votato, tab. «Voti validi . . .»

Lo scrutinio

Casi particolari

<p>1</p>	<p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>1</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
<p>2 3</p> <p>4</p> <p>Nome e cognome del candidato presidente</p>		<p>2</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
		<p>3</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
		<p>4</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>

La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (art. 45, comma 1, l.r. 28/2007). In questo caso è come se l'elettore avesse segnato il Presidente e il contrassegno di lista e quindi il voto va alla lista 1 e al collegato candidato Presidente

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi...»



Lo scrutinio

Casi particolari

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Nome e cognome del Presidente</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (art. 45, comma 1, l.r. 28/2007). In questo caso è chiara la volontà di votare un determinato candidato Presidente e quindi il voto è attribuito solo al candidato collegato alla lista 1

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi ..»



Lo scrutinio

“Favor voti”: il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla legge, deve ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e l'elettore non sia riconoscibile



Lo scrutinio

Univocità del voto: il voto deve essere espresso in modo da non creare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato

Esempi di modalità non univoche di espressione del voto:

- il voto espresso per due candidati alla carica di Presidente o per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni di lista
- la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome



Lo scrutinio

Non riconoscibilità dell'elettore: il voto è nullo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere

Esempi di segni di riconoscimento:

- le espressioni “sei forte” o “bravo”, riferite al candidato preferito
- la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall'elettore
- le parole “SI” oppure “OK” scritte sul rigo della preferenza
- l'espressione del voto con penna a sfera
- il voto di preferenza per un soggetto non candidato



Lo scrutinio

Casi di nullità

- Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:
 - schede nulle
 - schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente
 - schede contenenti voti di preferenza nulli



Lo scrutinio

- La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente rende nullo il voto espresso per la lista
- La nullità del voto di lista rende nullo il voto di preferenza
- La nullità del voto di preferenza invece non rende nulli gli altri voti contenuti nella scheda



Lo scrutinio

- Le schede sono nulle quando (art. 45, c. 5, l.r. 28/2007):
 - presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere
 - non sono quelle prescritte dalla legge o non risultano autenticate
 - i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato Presidente né quale lista l'elettore ha votato (voto non univoco)



Lo scrutinio

Schede nulle

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1. La scheda è nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte finale, tab. «Schede nulle»



Lo scrutinio

Schede nulle

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

La scheda è nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte finale, tab. «Schede nulle»



Lo scrutinio

Schede nulle

<p>1</p> <p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>1</p> <p><i>Caio</i></p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
<p>2</p> <p>3</p> <p>Nome e cognome del candidato presidente</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
	<p>3</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
	<p>4</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>

Caio è candidato della lista 2. La scheda è nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte finale, tab. «Schede nulle»



Lo scrutinio

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti

1 Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 Nome e cognome del candidato presidente	2 <small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	3 <i>Caio</i> <small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	4 <small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Caio è candidato della lista 2. Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4 in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alle liste 2, 3 e 4, tab. «Voti validi...»



Lo scrutinio

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti

Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente (art. 45, comma 3, l.r. 28/2007)

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
3		<input checked="" type="checkbox"/>	Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
4		<input checked="" type="checkbox"/>	Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alle liste 2, 3 e 4, tab. «Voti validi. . .»

Lo scrutinio

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alle liste 2, 3 e 4, tab. «Voti validi. . .»

Lo scrutinio

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alle liste 2, 3 e 4, tab. «Voti validi. . .»

Lo scrutinio

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		1	<small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		1	<small>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4 in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente»
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Presidente della Regione», parte riferita al candidato votato, tab. «Voti validi...»



Lo scrutinio

- Sono nulli i voti di preferenza espressi (art. 46, c. 4, l.r. 28/2007):
 - in eccedenza alla prima preferenza
 - con indicazione numerica
 - per un candidato di una lista di altra circoscrizione
 - per un candidato di una lista diversa da quella votata
 - senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista



Lo scrutinio

Voti di preferenza nulli

1 Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 Nome e cognome del candidato presidente 4	2 <i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	X <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Caio è candidato della lista 2. Il voto va alla lista 3 e al candidato Presidente collegato. Il voto di preferenza è nullo in quanto espressa per un candidato di una lista diversa da quella votata (art. 46, comma 4, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi . . .»
- **voto nullo a Caio: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 2, voti nulli di preferenza candidato Caio
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alle liste 2, 3 e 4, tab. «Voti validi . . .»

Lo scrutinio

Voti di preferenza nulli

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio Sempronio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1. Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato. Il voto per Sempronio è nullo (art. 46, comma 4, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ..»
- **voto a Tizio: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio
- **voto nullo a Sempronio: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti nulli di preferenza candidato Sempronio
- **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione» », parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi ..»



Lo scrutinio

Voti di preferenza nulli

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input type="checkbox"/>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		<input type="checkbox"/>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		<input type="checkbox"/>	4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		<input type="checkbox"/>		

Il voto va alla lista 1 e al candidato Presidente collegato. Il voto di preferenza è inefficace in quanto non è consentito esprimere la preferenza con indicazioni numeriche (art. 46, comma 4, l.r. 28/2007)

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto alla lista 1: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»

– **voto al candidato Presidente: tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Presidente della Regione», parte riferita al candidato collegato alla lista 1, tab. «Voti validi . . .»



Lo scrutinio

Schede contenenti voti contestati (art. 47 l.r. 28/2007)

- Il presidente decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto
- La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori



Lo scrutinio

Schede contenenti voti contestati (segue)

- Per ciascuna scheda non possono essere registrati nelle tabelle di scrutinio due voti contestati riferiti a due diversi candidati alla carica di Presidente o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere



Lo scrutinio

Scheda contenente voti contestati non attribuiti con riferimento ai candidati alla carica di Presidente

<p>1</p> <p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>1</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
<p>X</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>2</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
<p>4</p>	<p>3</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
	<p>X</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>




Lo scrutinio

Quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di Presidente	Anche il voto eventualmente espresso nella stessa scheda per una lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per il candidato alla carica di Presidente	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato Presidente
Voto di preferenza contestato e non attribuito senza altri segni di voto	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato Presidente



ELEZIONI PROVINCIALI - Corretta espressione del voto

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)		Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)		Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
		Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Tracciando un segno di voto sul contrassegno di un gruppo o sul nominativo di un candidato consigliere l'elettore esprime un voto valido per il gruppo/candidato e per il collegato candidato Presidente (art. 2 l.r. 10/1999)



ELEZIONI PROVINCIALI - Corretta espressione del voto

The diagram illustrates a ballot paper with three candidates. Each candidate's name is enclosed in a rectangular box. To the right of each box is a circular number indicating the candidate's position. The first candidate's name is crossed out with a large 'X', and the number '1' is in a circle. The second candidate's name is not crossed out, and the number '2' is in a circle. The third candidate's name is not crossed out, and the number '3' is in a circle. Below each name box is the text '(Candidato alla carica di presidente della provincia)'. To the right of each number is the text 'Nome e cognome' followed by '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'.

Tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato Presidente l'elettore esprime un voto valido solo per quel candidato, anche nel caso di collegamento con un solo gruppo (art. 74 d. lgs. 267/2000)



ELEZIONI PROVINCIALI - Corretta espressione del voto

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Tracciando un segno di voto sul nome di un candidato Presidente e un altro segno di voto sul contrassegno di un gruppo o sul nominativo di un candidato consigliere non collegato al candidato Presidente votato l'elettore esprime un **voto disgiunto**, ossia un voto valido per un candidato Presidente e per un gruppo tra loro non collegati (art. 2 l.r. 10/1999)



ELEZIONI PROVINCIALI

voti validi al Presidente e nulli ai gruppi

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	⊗	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	⊗	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va solo al candidato Presidente collegato ai gruppi 2 e 3. Nullo il voto per i gruppi 2 e 3 in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco



ELEZIONI PROVINCIALI

voti validi al Presidente e nulli ai gruppi

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	X	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	X	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va solo al candidato Presidente collegato ai gruppi 2 e 3 (art. 45 l.r. 28/2007). Nullo il voto per i gruppi 2 e 3 in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco



ELEZIONI PROVINCIALI




voti validi al Presidente e nulli ai gruppi

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	⊗	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	⊗	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va solo al candidato Presidente collegato al gruppo 1. Nullo il voto per i gruppi 1 e 3 in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco



ELEZIONI PROVINCIALI – Schede nulle

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)		Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)		Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)		Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Scheda nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco



ELEZIONI PROVINCIALI – Schede nulle

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	X	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Scheda nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco




ELEZIONI PROVINCIALI – Schede nulle

<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>1</p>	<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>2</p>	<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
	<p>3</p>	<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

Scheda nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco



ELEZIONI PROVINCIALI

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)		(candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Nel collegio non è presente il candidato consigliere del gruppo 1. In questo caso tracciando un segno di voto sul contrassegno del gruppo il voto deve essere attribuito solo al collegato candidato Presidente



Approfondimenti

Per approfondire gli argomenti trattati, segnaliamo:

- Le leggi regionali nn. 17 e 28 del 2007, inserite nel Volume *“Codice elettorale”* predisposto dal Servizio elettorale
- la pubblicazione del Servizio elettorale *“L’Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio”* e le *“Istruzioni per la compilazione del verbale”* allegate al verbale stesso
- le domande frequenti pubblicate sul Portale delle Autonomie locali, sotto la voce Elezioni
- Guida alle elezioni amministrative, ed in particolare le voci *“Uffici elettorali e circoscrizioni elettorali”*, *“Operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione”* e *“Modalità di espressione del voto”*



Riferimenti del Servizio elettorale

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme
Servizio elettorale
Via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE
- Direttore:
Annamaria Pecile
Tel: 0432 555 541
- Stefano Bandini
Tel: 0432 555 455
- Daniela Russo
Tel: 0432 555 266
- E-mail del Servizio: s.elettorale@regione.fvg.it
- La presentazione può essere scaricata sul Portale delle autonomie locali all'indirizzo:
<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioniregionali2013/>